



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione di conclusione positiva, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Conferenza di servizi decisoria indetta con nota del 31 gennaio 2018 con protocollo n. 2157/STA, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Venezia (Porto Marghera)”, concernente la “Variante al Progetto di bonifica dei terreni con misure di sicurezza Area Nuovo Petrolchimico Isola 46”. Syndial SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto l’articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Venezia (Porto Marghera)” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 febbraio 2000 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Venezia (Porto Marghera)”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24 aprile 2013 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Venezia (Porto Marghera)”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 386 del 22 dicembre 2016 recante una rettifica della perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Venezia (Porto Marghera)”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4992/STA del 13 maggio 2014 che ha approvato con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Nuovo Petrolchimico - Syndial - isola 46", trasmesso dalla Syndial SpA;

Vista la "Variante al Progetto di bonifica dei terreni con misure di sicurezza Area Nuovo Petrolchimico Isola 46", basata su un'Analisi di rischio sanitaria e ambientale, trasmessa dalla Syndial SpA con nota del 10 marzo 2017 con protocollo n. 23, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5585/STA del 10 marzo 2017;

Visto il parere sulla "Variante al Progetto di bonifica dei terreni con misure di sicurezza Area Nuovo Petrolchimico Isola 46" trasmesso dall'ARPA Veneto - Dipartimento provinciale di Venezia con nota del 7 luglio 2017 con protocollo n. 66142, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 14411/STA del 10 luglio 2017;

Visto il parere sulla "Variante al Progetto di bonifica dei terreni con misure di sicurezza Area Nuovo Petrolchimico Isola 46" trasmesso dall'ISPRA con nota del 28 novembre 2017 con protocollo n. 58962, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 25472/STA del 28 novembre 2017;

Vista la nota dell'ARPA Veneto del 30 gennaio 2018 con protocollo n. 9640, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 2052/STA del 31 gennaio 2018 in merito alla validazione della metodologia di speciazione del Mercurio utilizzata dalla Syndial SpA;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31 gennaio 2018 con protocollo n. 2157/STA, con la quale è stata indetta una Conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma semplificata e in modalità asincrona, sulla "Variante al Progetto di bonifica dei terreni con misure di sicurezza Area Nuovo Petrolchimico Isola 46", e con la quale sono stati trasmessi i citati pareri dell'ARPA Veneto e dell'ISPRA, nonché la citata nota dell'ARPA Veneto in merito alla validazione della speciazione del Mercurio;

Vista la nota dell'Azienda ULSS3 - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Distretto del Veneziano del 15 febbraio 2018 con protocollo n. 28041, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3329/STA del 15 febbraio 2018, nella quale si rinvia ai pareri tecnici degli Enti competenti poiché si sostiene che la variante in esame non riveste un diretto carattere sanitario;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2018 con protocollo n. 3818/STA, nella quale si evidenzia la necessità di una valutazione da parte dell'Azienda ULSS3 in merito all'Analisi di rischio sanitaria e ambientale allegata alla "Variante al Progetto di bonifica dei terreni con misure di sicurezza Area Nuovo Petrolchimico Isola 46", eseguita anche al fine di garantire la tutela sanitaria dei lavoratori/fruitori delle aree;

Vista la nota in merito alla "Variante al Progetto di bonifica dei terreni con misure di sicurezza Area Nuovo Petrolchimico Isola 46" trasmessa dall'Azienda ULSS3 - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Distretto del Veneziano con protocollo n. 40493 del 7 marzo 2018, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5179/STA del 12

marzo 2018 nella quale si concorda con quanto già espresso dall'ARPA Veneto nel citato parere trasmesso con nota del 7 luglio 2017 con protocollo n. 66142;

Visto il parere sulla “Variante al Progetto di bonifica dei terreni con misure di sicurezza Area Nuovo Petrolchimico Isola 46” trasmesso dalla Regione del Veneto con nota del 15 marzo 2018 con protocollo n. 101378, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5601/STA del 15 marzo 2018, nel quale si evidenzia, tra l'altro, che gli interventi previsti non risultano assoggettabili alle procedure di valutazione di impatto ambientale regionale;

Visto il parere sulla “Variante al Progetto di bonifica dei terreni con misure di sicurezza Area Nuovo Petrolchimico Isola 46” trasmesso dalla Città Metropolitana di Venezia con nota del 15 marzo 2018 con protocollo n. 19641, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5655/STA del 16 marzo 2018;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza;

Considerato che l'articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater*, qualora l'Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso acquisiti mediante Conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvata la “Variante al Progetto di bonifica dei terreni con misure di sicurezza Area Nuovo Petrolchimico Isola 46” ,trasmessa dalla Syndial SpA con nota del 10 marzo 2017 con protocollo n. 23, che integra e modifica il Progetto approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4992/STA del 13 maggio 2014, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) qualunque modificazione delle condizioni per cui è stata eseguita l'Analisi di rischio dovrà comportare una nuova elaborazione della stessa per verificare l'assenza o meno di rischio sanitario;
- 2) si dovrà procedere al controllo della misura della soggiacenza della falda nel riporto, almeno trimestrale per un anno, con tempi e modalità da concordare con ARPA Veneto, per i piezometri nel riporto PZ11, PZ7 e PZ3, al fine di valutare la soggiacenza e, conseguentemente, la sussistenza del modello concettuale utilizzato per l'Analisi di rischio, con particolare riferimento allo spessore della sorgente nell'insaturo. Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che potrà disporre eventuali controlli.
2. Per le parti non interessate dalla Variante, è necessario procedere con gli interventi di bonifica previsti dal progetto approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4992/STA del 13 maggio 2014, rispettando il cronoprogramma riportato.
3. Restano altresì confermate le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4992/STA del 13 maggio 2014, ad eccezione della prescrizione n. 2 dell'articolo 1, comma 1, che è stata superata dalla Variante.
4. Gli elaborati relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ART. 2

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica, dovrà essere prestata una fidejussione a cura della Syndial SpA a favore della Città Metropolitana di Venezia, per una somma pari al 10% dell'importo dell'intervento complessivo stimato, a seguito della Variante di cui all'articolo 1, in euro 423.000,00 (euro quattrocentoventitremila).
2. Alla presentazione della fidejussione di cui al comma precedente, si riterrà superata la previsione in ordine alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n. 4992/TRI/DI/B del 13 maggio 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci